




Protezione del Codice

Fondamenti Normativi sulla Protezione del Codice

© R. Giacobazzi





La struttura del modulo

1. INTRODUZIONE

1.1 Lo stato dell'arte

1.2 La cultura “free” e “open”


2. PREMESSA: il diritto industriale, il diritto d'Autoree i “*diritti connessi*”

3. LE FONTI DEL DIRITTO D'AUTORE

3.1. Le fonti Legislative nazionali

3.2 Le fonti di Diritto internazionale

3.3 Le norme a tutela del “software” recepite nella LdA





4. I SOGGETTI DEL DIRITTO D'AUTORE

- 4.1 La paternità dell'opera
- 4.2 Il contenuto del diritto d'autore negli enti collettivi
- 4.3 La collaborazione fra autori e le opere collettive


5. IL CONTENUTO DEL DIRITTO D'AUTORE

- 5.1 I Diritti Patrimoniali dell'autore
- 5.2 I Diritti Morali dell'autore

6. LA PROTEZIONE DELLE OPERE INFORMATICHE

- 6.1 Introduzione
- 6.2 I Programmi per Elaboratore
- 6.3 Le Opere Multimediali
- 6.4 Le Banche Dati
- 6.5 I contratti per il software: la licenza d'uso
- 6.6 I contratti per il software: il "copyleft" e la Licenza GNU GPL


7. SPUNTI CONCLUSIVI





Lo stato dell'arte

- ✓ Anni '60 -'70, il Software inteso come **prodotto d'impresa di tipo tecnico** cercava tutela nel diritto industriale
- ✓ Le **prime tecniche** di protezione:
 - ostacoli di natura tecnica
 - protezione generale del segreto
 - tutela contro la concorrenza sleale
- ✓ Convenzione Europea dei brevetti (**Monaco 1973**)
Art. 52 esclude “*piani, principi e metodi di attività intellettuale, per giochi e per attività commerciali e i programmi per ordinatori*”
- ✓ 10 novembre **1988** la Commissione CE adottò la soluzione di inquadrare la tutela dei programmi nell'ambito del **diritto d'autore** → 14 maggio **1991** è stata varata la Direttiva CE sulla protezione dei programmi per elaboratore.
- ✓ DLgs. 518/**1992** individua ***nella forma di espressione del programma*** (codice -compresi i materiali preparatori) l'oggetto della tutela escludendone le idee e i principi che stanno alla base dei suoi elementi






Lo stato dell'arte...segue

- ✓ Nel **2002** la Comunità Europea redige una proposta di direttiva sulla brevettabilità del software o meglio delle **CII** (**Computer-Implemented Inventions**)
“... as with inventions, computer-implemented inventions are only patentable if they have character that it solves a technical problem, are new and involve an inventive technical contribution to the prior art...)
- ✓ Il 24 settembre **2003** il Parlamento Europeo emenda pesantemente la proposta di tale direttiva
- ✓ Il 18 maggio **2004** il Consiglio dei Ministri della UE approva un nuovo testo → Brevettabilità illimitata del software
- ✓ Il 6 luglio **2005** Il Parlamento europeo bocciò definitivamente la proposta della UE
- ✓ Il 20 gennaio **2006** viene presentata una bozza di direttiva sul “brevetto europeo”



La cultura “free” e “open”

- ✓ “**hacker**” è diverso da “**cracker**” - “esperto” ÷ “pirata”
- ✓ Nel 1969 Ken Thompson sviluppa il sistema operativo UNIX che concilia l’idea di “portabilità” e “compatibilità”. Vengono inoltre collegati via telematica le 4 grandi Università Statunitensi:
Los Angeles, Santa Barbara, Stanford, Utah → nasce ARPAnet
- ✓ Tra gli anni ‘70 - ‘80 vi è una forte tensione all’obiettivo di rendere il computer un prodotto di massa: nascono così i primi pc prodotti da IBM, Apple e Atari
- ✓ I principi cardine della filosofia hacker sono:
 - ❖ Libertà di accesso alle risorse (informazioni, dati...),
 - ❖ Condivisione delle conoscenze e degli strumenti,
 - ❖ Cooperazione ed unità nella realizzazione dei progetti utili per la collettività,
 - ❖ Semplificazione sia a livello tecnico, sia a livello burocratico,
 - ❖ Creatività in termini di progettazione e conoscenza dei sistemi informatici,
 - ❖ Onore e credibilità.
- ✓ L’informatica da scienza elitaria al servizio del progresso diventa un grande business...






La cultura “free” e “open” ... segue

- ✓ ...nasce la figura del programmatore professionista inquadrato nella gerarchia aziendale e non più unico padrone delle sue creazioni informatiche...
- ✓ Il fondatore della cultura hacker, Richard M. Stallman, crea il progetto **GNU**: Gnu's Not Unix
- ✓ Nasce la FSF (Free Software Information) che riunisce gli hacker sparsi in tutto il mondo per coordinare i progetti e sensibilizzare il popolo dell'informatica
- ✓ Stallman escogita un meccanismo atipico di copyright basato su particolari licenze, chiamato “copyleft”: *libertà di utilizzo, modifica e redistribuzione*

I seguaci della FSF evidenziarono questa sfumatura semantica con una distorsione linguistica:

copyleft ©– *all rights reversed*

dopo tale annotazione venivano poi elencati (alla stregua di una licenza d'uso) tutte le libertà di cui l'utente era ufficialmente investito e veniva rimarcato l'obbligo di mantenerle intatte in futuro nei confronti degli altri utenti.






La cultura “free” e “open”...fine!

- ✓ Nel 1991 Linus Torvalds sviluppò un Kernel Unix-compatibile usando un kit di strumenti FSF: nasce LINUX che combinato con il sistema GNU crea un sistema operativo completo e libero
- ✓ Nel 1998 la Netscape diffonde il suo browser Navigator sotto i parametri dell’Open Source

Software Libero o Software proprietario?


- ✓ Raymond, O’Reilly e altri opinion leaders crearono un gruppo di lavoro per escogitare il modo migliore per presentarsi alle imprese...
- ✓ Nasce la nuova corrente di pensiero “Open Source” = “Sorgente aperto” e la **OSI** (Open Source Initiative) fu la nuova organizzazione volta a tutelare il corretto uso del termine “open source” e a coordinare i relativi progetti
- ✓ La OSI sta al concetto di “open source” come la FSF sta a quello di “free software”: due distinte rilevanti strutture organizzative per progetti che per la maggior parte dei casi andavano nella stessa direzione
- ✓e siamo giunti ai giorni nostri: “software libero” o “open source” hanno dato una vera svolta al mercato del software.





Il Diritto Industriale e il Diritto D'Autore


	<i>Diritto Industriale</i> <i>L. 186/2004 - Codice:</i> <i>Dlgs. 30/2005</i>	<i>Diritto D'Autore</i> <i>L. 633/1941</i>
<i>Obiettivo:</i>	Tutela dell'interesse economico dell'inventore	Tutela del lavoro dell'autore
<i>Mezzo:</i>	Brevetto	Copyright
<i>Oggetto:</i>	L' Invenzione = innovazione di cose e/o comportamenti utili per la civiltà materiale o un enunciato che comunica come si ottiene un risultato utile	La Creatività = lo sviluppo delle forme letterarie, musicali, plastiche e figurative..in breve dell'arte e non della tecnica





Il Diritto Industriale e il Diritto D'Autore....segue


	<i>Diritto Industriale</i>	<i>Diritto D'Autore</i>
<i>Tecniche di protezione:</i>	<p>La privativa = cioè riserva della “prima messa in commercio”, per brevetti di invenzione industriale o per modelli di utilità</p> <p>L'esclusiva = per opere letterarie ed artistiche, per prodotti e servizi culturali</p>	<p>La protezione è accordata indipendentemente dal compimento di formalità costitutive e la Legge regolatrice è quella del Paese dove l'opera viene utilizzata o è destinata ad esserlo</p>
<i>Mezzi di protezione:</i>	<p>Licenza Legale = remunerazione in forza di un'obbligazione <i>ex lege</i></p> <p>Licenza coattiva o obbligatoria ex provvedimento</p>	





Il Diritto Industriale e il Diritto D'Autore....*fine*

	<i>Diritto Industriale</i>	<i>Diritto D'Autore</i>
<i>Requisiti:</i>	di brevettabilità sono: ✓ La <i>novità</i> : la non presenza prima ✓ L' <i>attività inventiva</i> : “l'originalità” ✓ L' <i>industrialità</i> : sia oggetto fabbricabile ✓ La <i>liceità</i> : rispetto dell'ordine pubblico e del buon costume ...	Del diritto d'autore sono: ✓ Il <i>carattere creativo</i> : opera frutto dell'ingegno ✓ L' <i>esteriorizzazione</i> : in una forma recepibile ai terzi
<i>Durata della protezione: (di norma)</i>	20 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto	Fino a 70 anni dopo la morte dell'autore stesso





LE FONTI DEL DIRITTO D'AUTORE

LE FONTI LEGISLATIVE NAZIONALI:


- ✓ Artt. 2575 - 2583 CC - Titolo IX, Capo I, “*Del Diritto d’Autore sulle opere dell’Ingegno letterarie ed Artistiche*”;
- ✓ Legge n. 633 del 22 aprile 1941 - a cui il CC rinvia - entrata in vigore nel dicembre 1942 (LdA);



“*concezione laburistica della creazione*”

Cause di modificazione della **L. 633/1941 (LdA)** furono:

- 1) l’applicazione degli articoli relativi al riconoscimento delle opere protette sulla base di Convenzioni Internazionali:
 - o *Equivalenza di fatto* artt. 185-186-187 LdA
 - o *Patto generico di reciprocità* (DLgs. n. 82 del 23 agosto 1946)
- 2) Il rapidissimo progresso tecnologico recepito in ambito europeo con Direttive:
 - *Direttiva 91/250/CE - DLgs. 518/1992 “protezione del software”*
 - *Direttiva 96/9/CE - DLgs. 169/1999 “protezione delle banche dati”*






LE FONTI DEL DIRITTO D'AUTORE.....segue

LE FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

- ✓ **La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo** - il 10 dicembre 1948: *“il diritto di ciascuno alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica della quale egli è autore”*;
- ✓ La **“Convenzione dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale”** (CUP), sottoscritta il 20 marzo 1883 e la cui ultima versione è quella approvata a Stoccolma il 14 luglio 1967. *Essa ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio....nonchè la repressione della concorrenza sleale;*
- ✓ **La Conferenza del “G-7”** - 25 e 26 febbraio 1995: *“la necessità di tutelare mediante forme elevate di protezione giuridica e tecnica il diritto d'autore specie per quanto riguarda i contenuti creativi diffusi dalle cosiddette autostrade elettroniche dell'informazione”*;
- ✓ **Il Trattato GATT-TRIPs** - Risultato dei negoziati dell'Uruguay Round e adottato a Marrakech - l'Italia vi aderisce con L. n. 747 del 29 dicembre 1994: Istituzione dell'**OMC**.






Riassumendo: LE NORME A TUTELA DEL SOFTWARE

In Italia la protezione del diritto d'autore si fonda su 2 Convenzioni multilaterali:

- **La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (CUB)**
 - firmata a Berna nel 1883 (u.m. a Parigi nel 1971); vi aderiscono 159 Stati;
 - prevede un livello di protezione molto elevato;
- **La Convenzione Universale del diritto d'autore (CUA)**-firmata a Ginevra 1952
 - prevede un livello di protezione più contenuto:
 - ad esso hanno aderito, in primis, gli Stati Uniti d'America.

La LdA - L. 633/1941- ha subito varie modificazioni:

- **DLgs. 518/1992** in attuazione della Direttiva **91/250/CE** “Tutela giuridica dei programmi per elaboratore”;
- **Dlgs. 169/1999** in attuazione della Direttiva **96/9/CE** “Tutela giuridica delle Banche di Dati”
- **DLgs. 68/2003** in attuazione della Direttiva **2001/29/CE** “Armonizzazione di taluni aspetti del diritto di autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione”
- **L. 18 agosto 2000 n. 248** “Nuove norme di tutela del diritto d'autore”: es.: diffusione a distanza, riproduzione ad uso personale, SIAE, disposizioni penali per duplicazione software.





Protezione del Codice

I SOGGETTI DEL DIRITTO D'AUTORE

... OVVERO UNA RISPOSTA ALLE SEGUENTI DOMANDE:

1. Chi può essere autore?
2. Come si acquista, o meglio, a quale titolo può essere acquisita la qualità di “autore”?
3. Cosa comporta la collaborazione creativa fra più autori?

© R. Giacobazzi





I SOGGETTI DEL DIRITTO D'AUTORE

1. *Chi può essere autore?*

La persona fisica o le persone fisiche che crea/creano l'opera:

“...la qualità d'autore è normalmente legata al nome anagrafico di chi crea l'opera”


Art. 8 LdA “...è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale....”

Art. 9 LdA “chi abbia rappresentato, ...pubblicato un'opera anonima o pseudonimo, è ammesso a far valere i diritti d'autore....”

Gli Enti Collettivi: *“...per le opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese”*

Art. 11 LdA individua le seguenti categorie di Enti Collettivi:

- *Amministrazioni dello Stato, Province e Comuni,*
- *Enti privati che non perseguono scopi di lucro (es.: Fondazioni)*
- *Accademie ed Enti pubblici culturali*







I SOGGETTI DEL DIRITTO D'AUTORE

2. *Come si acquista, o meglio, a quale titolo può essere acquisita la qualità di "autore"?*

.....l'interpretazione più diffusa:



La Lda esclude la possibilità dell'attribuzione del diritto d'autore in capo alle Società di Capitali, le Cooperative e le Mutue assicuratrici ...





I SOGGETTI DEL DIRITTO D'AUTORE

3. Cosa comporta la collaborazione creativa fra più autori?

.... *La creazione di un'opera collettivae la comunione dei diritti d'autore....*


*Art. 7 LdA: “....la collaborazione creativa è quella che realizza un'opera con il contributo creativo **indistinguibile e inscindibile** di più persone...”*

*“....E' considerato autore dell'opera collettiva **chi organizza e dirige** la creazione dell'opera stessa...”*

Le opere collettive presuppongono:


- opere composte da contributi di vari autori,
- presenza di un soggetto che li organizza, in una nuova opera,
- attività di scelta, coordinamento e riunione dei contributi stessi...

....sono esempi di opere collettive: *le banche di dati e le opere multimediali.....*





IL CONTENUTO DEL DIRITTO DI AUTORE






IL CONTENUTO DEL DIRITTO DI AUTORE: “*i diritti patrimoniali*”

“è diritto patrimoniale il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla Legge speciale...”

SONO DIRITTI PATRIMONIALI:


1. *“...il diritto esclusivo di pubblicare l’opera” - Art. 12 LdA,*
2. *“...il diritto esclusivo di riprodurre...in qualunque modo o forma” - Art. 13 LdA:
[Art. 68-bis LdA: “...sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio, che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti allo scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario...”]*
3. *“...il diritto esclusivo di trascrivere...” - Art. 14 LdA (in qualunque modo o forma)*





“i diritti patrimoniali”segue

4. “...il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico...” - Art. 15 LdA,
5. “...il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico....l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza ...in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente” - Art. 16 LdA,
6. “...il diritto esclusivo di distribuzione....al pubblico....l’originale o degli esemplari.....compreso il diritto esclusivo di introdurre negli Stati della Comunità europea, ai fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari” — ~~art.~~ 17 LdA “principio dell’esaurimento”,






“i diritti patrimoniali”fine

7. “...il diritto esclusivo di tradurre....” - Art. 18 LdA”traduzioni in altra lingua, trasformazioni da una ad altra forma letteraria...variazioni non costituenti opera originaria..” - Art. 4 LdA:
- a) interpretazione restrittiva —————> il divieto modifica dell’opera senza il consenso espresso dell’autore,
- b) interpretazione elastica —————> il divieto dell’utilizzazione economica dell’opera elaborata,eccezioni.....
8. “...il diritto esclusivo di noleggiaremediante la cessione in uso... di originali...per un determinato periodo...a fini commerciali...” - Art. 18-bis LdA.

LA DURATA DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA:

- ✓tutta la vita dell’autore e sino al termine del 70° anno solare dopo la sua morte,
- ✓per le opere anonime o pseudonimo-maschera (salvo che l’autore non si riveli prima) e le opere collettive, la durata dei 70 anni si computa dalla prima pubblicazione dell’opera,
- ✓ ...se il diritto appartiene congiuntamente a più coautori (opera complessa), la durata decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo...”- Art. 12 93/98/CE e art. 26.1 LdA





IL CONTENUTO DEL DIRITTO D'AUTORE: “i diritti morali”

SONO DIRITTI MORALI:

“...i diritti della personalità e, come tali, inalienabili e non trasmissibili....”

1. *“...il diritto dell'autore di rivendicare a sé la paternità dell'opera...” - Art. 20*

LdA:

- *il divieto che altri possano attribuire a sé tale diritto*
- *il potere di pretendere che il nome dell'autore venga indicato secondo le forme d'uso.*

2. *“...il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'autore...” - Art. 20 LdA:*

....è ricompreso il diritto all'integrità dell'opera.....es.: lesione di un diritto morale che ha creato acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza è la diffusione televisiva di opere cinematografiche con ripetute interruzioni pubblicitarie.....






“ i diritti morali”segue

3. “...il diritto di ritirare l’opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali....” - Artt. 142 e 143 LdA:

...art. 2582 CC prevede l’obbligo “...di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, rappresentare...l’opera medesima”

4. “...il cosiddetto diritto di inedito...” - controverso è, se dalla norma, sia ricavabile anche il diritto dell’autore di opporsi alla prima pubblicazione dell’opera.






LA PROTEZIONE DELLE OPERE INFORMATICHE

.....alcune definizioni

OPERE INFORMATICHE → *“mezzo informatico e linguaggio digitale”*: programmi
O PRODOTTI per elaboratore

OPERE INFORMATICHE MULTIMEDIALI
O PRODOTTI

- *“off-line”*: CD-ROM
- *“on-line”*: <<INTERNET>>
RETI TELEMATICHE





LA PROTEZIONE DELLE OPERE INFORMATICHE

.....ancora un po' di storia

... problema: utilizzo in rete di opere protette senza alcuna regolamentazione...

- ✓ *Trattati OMPI o WIPO Treaty - in Italia adottati con L.424/1976....prevedono il diritto di “messa a disposizione del pubblico” La cui titolarità è riservata all'autore...*
- ✓ *Art. 16 LdA - introdotto dal DLgs 68/2003 integra i diritti di utilizzazione previsti con il diritto di “...messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno vi possa accedere dal luogo e nel momento scelti individualmente.”*

➡ *L'autore dovrà identificare meglio la titolarità dei suoi diritti mediante contrassegni e misure tecnologiche di protezione*





LA PROTEZIONE DELLE OPERE INFORMATICHE: “*i programmi per elaboratore*”

“...il programma per elaboratore, se *creativo*, è un’opera d’ingegno tutelata al punto 8 dell’art. 2 LdA....
e.....ciò che viene tutelato è *la forma espressiva del codice* che lo descrive”


Si tratta di una protezione a “*maglia larga*” in quanto *il legittimo utilizzatore* può:

Art. 64-ter LdA:

- ✓ *farne 1 copia di riserva (diritto di riproduzione);*
- ✓ *osservare, studiare e sottoporre a prova di funzionamento il programma, purchè...non si arrivi ad esaminare come il software è stato compilato....<<codice sorgente - contenuto creativo in linguaggio>>;*

Art. 64- quarter LdA:

- ✓ *effettuare la decompilazione del codice quando sia necessario per realizzare l’interoperatività del software con altri diversi programmi...*





“i programmi per elaboratore”continua...

....normativa più stringente era stata stabilita dalla Convenzione di Berna (revisione di Stoccolma-Parigi), applicata dai Trattati OMPI e dall'Accordo TRIPs.....:


“...la decompilazione non potrà mai essere effettuatase non si verificano le seguenti condizioni”:

“THREE STEPS TEST”:

- 1. Limitazione ai soli casi speciali previsti dalla legge,*
- 2. In modo da evitare contrasti con lo sfruttamento normale dell'opera,*
- 3. In modo da non arrecare pregiudizio ingiustificato al titolare del diritto.....*

.....La normativa nazionale - DLgs 68/2003- integra la LdA ma non mette a denominatore comune delle libere utilizzazioni del software le 3 condizioni.....

...incomberà pertanto al titolare dei diritti d'autore, reputati lesi, l'onere di provare l'utilizzazione distorta delle informazioni conseguite...






LA PROTEZIONE DELLE OPERE INFORMATICHE: “*le Opere Multimediali*”


“...le opere multimediali contengono una varietà di apporti espressivi, organizzati da un disegno unitario le cui forme espressive sono ridotte ad un unico linguaggio nella forma digitale....”

Le opere multimediali → OPERE COLLETTIVE, il cui requisito individualizzante è la creatività complessiva dell'opera realizzata.



Gli IPERTESTI → sinonimi di opere informatiche, si distinguono dalle opere multimediali per la prevalenza di componenti testuali.

W³ → è un sistema di recupero basato sull'ipertesto con oggetti multimediali






LA PROTEZIONE DELLE OPERE INFORMATICHE: “Le Banche Dati”

“...le banche dati, purchè costituiscano *creazioni intellettuali*, sono opere d’ingegno tutelate **al punto 9 dell’art. 2 LdA....**”
..e possono essere comprese nelle *opere collettive*”

La Direttiva **96/9/CE** le definisce: “...raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente e metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo..”

La Direttiva è stata recepita con L. 128/1998 e regolamentata nella LdA con **DLgs 169/1999** introducendo l’art. 12-bis alla L. 633/41. In particolare:

“la differenza tra la banca dati e l’opera collettiva, nella Legge sul diritto d’autore italiano, consiste nell’aver la Direttiva attribuito all’impresa (editoriale) la titolarità dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, non per il fatto di esserne l’editore, ma in forza di un rapporto di lavoro subordinato con l’autore, quando questi crei la banca dati nell’esercizio delle sue mansioni...”, ponendo un’eccezione rispetto alla norma generale che attribuisce all’autore il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.





“Le Banche Dati”segue

Oggetto di tutela da parte del diritto di autore è:
la scelta o la disposizione - **creativa** - delle materie contenute nella banca dati,
ma non direttamente queste ultime.


2 Tipologie di
Banche dati:

*Banca dati “**creativa**” - art. 3 Lda:*

“...hanno carattere di **creazione** autonoma - come ogni opera collettiva - in quanto risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine”.

*Banca dati “**priva del carattere creativo**” - Direttiva 96/9/CE*

Art. 7: ...viene istituito un <diritto sui generis: DIRITTO DEL COSTITUTORE> a favore di chi ha investito mezzi finanziari, tempo, lavoro ed energia: sono pertanto vietate “operazioni di estrazione e/o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, valutata in termini quantitativi e qualitativi, qualora il conseguimento...la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo”. —> IN DISCUSSIONE!!!!!!





“Le Banche Dati”fine

Il contenuto e le eccezioni all'esclusiva delle facoltà dell'autore sono (LdA):

Art. 64-quinquies: “...l'autore di una banca dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

- a) *La riproduzione permanente o temporanea.....*
- b) *La traduzione, l'adattamento.....*
- c) *Qualsiasi forma di distribuzione al pubblico....*
- d) *Qualsiasi presentazione, dimostrazione...al pubblico...*
- e) *Qualsiasi riproduzione, distribuzione ...dei risultati della lett. b).*

Art. 64-sexies: “...Non sono soggetti all'autorizzazione dell'autore:

- a) *L'accesso o la consultazione della banca dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche e di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito dell'impresa, purchè si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale conseguito....*
- b) *L'impiego di una banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale....”.*






I CONTRATTI PER IL SOFTWARE:

“.....la licenza d’uso”

Per la pubblicazione e circolazione delle proprie opere dell’ingegno *informatiche*, gli autori possono stipulare:

- ✓ Un CONTRATTO DI EDIZIONE..”Art. 118 LdA *...è il contratto con cui l’autore concede l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno e l’editore si impegna a pubblicare l’opera e, normalmente, a corrispondere all’autore un compenso (Art. 126 LdA), che di regola dev’essere costituito <da una partecipazione calcolata, salvo patto contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina” (Art. 130 LdA);*
- ✓ Un CONTRATTO DI COMPRAVENDITA..Art. 1470 CC “nozione” → *...i programmatori singoli e le piccole imprese (software house), che producono programmi ma sono prive di reti commerciali, possono trasferire i propri diritti in cambio di un prezzo anche fissato in una royalty per copia a sua volta venduta dall’acquirente...*
- ✓ Una LICENZA D’USO: *“...con il contratto di licenza d’uso il licenziatario (acquirente) acquista non già la proprietà, ma la facoltà di utilizzazione del programma: **PREFERITA!***





I CONTRATTI PER IL SOFTWARE.....segue


La Licenza d'Uso —————> I VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE:

- a) *Installare il prodotto su una macchina,*
- b) *Effettuare copie di sicurezza,*
- c) *Utilizzare economicamente il programma fabbricando o vendendo il prodotto.*

COSA VIENE MESSO A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE:

“.....generalmente una versione del programma in forma eseguibile dalla macchina - codice macchina -vengono inoltre precisate le clausole contrattuali per cui la licenza trasferisce solo i diritti d'uso del software e non i diritti di proprietà di disposizione e sfruttamento economico che rimangono in capo al fornitore.

ALL'EDITORE DI OPERE MULTIMEDIALIviene imposto di rispettare le indicazioni obbligatorie del diritto d'autore, dei diritti connessi e dei diritti sui segni distintivi del licenziante.... Il prezzo può essere una somma di denaro (*fee*) o una partecipazione ai proventi delle vendite (*royalty*).






I CONTRATTI PER IL SOFTWARE.....segue

ALTRI MODELLI NEGOZIALI usati nel campo dell'informatica sono:


1. L'APPALTO DI SERVIZI:*la prestazione dedotta nell'obbligazione non si esaurisce nelle semplice fornitura dell'informazione, ma presuppone una serie di adempimenti finalizzati all'adempimento: es.: aggiornamento dati offerti in consultazione, corretto uso degli strumenti informatici....*
2. LA SOMMINISTRAZIONE:*il contratto in questione pone in rilievo il fatto che il rapporto non si esaurisce in una singola prestazione, ma presuppone una durata.....*
3. IL CONTRATTO D'OPERA: ...*Art. 2222 CC, si ha quando l'incarico viene affidato ad una persona che lo svolge <con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione>....*





I CONTRATTI PER IL SOFTWARE.....e non è finita!

- ✓ *...quando l'obbligazione di svolgere la ricerca e sviluppare il software viene affidata ad un imprenditore commerciale, si tratterà di un contratto di appalto....o di somministrazione se la fornitura avviene in tempi lunghi....*
- ✓ *....nelle ipotesi qualificabili come contratto d'opera intellettuale, il contratto di sviluppo del software non può limitarsi ad un servizio di ricerca ma deve far conseguire al committente un risultato concreto....*
- 4. L'OUTSOURCING: *...servizi di questo tipo spaziano dall'affidamento all'esterno di attività specifiche a contenuto prevalentemente tecnico, es.: codifica dei programmi e manutenzione impianti.... , sino alla delega di tutte le attività di sviluppo e gestione operativa delle strutture informatiche: cd.: "facilities management".....*
- ✓ *....la Legge nulla dice sullo sviluppo del software SU COMMISSIONE* →
solo di creazione nell'ambito del rapporto di lavoro: Art. 12- bis





I CONTRATTI PER IL SOFTWARE..... *il “copyleft” e la Licenza “GNU GPL”*

COME DISTRIBUIRE GRATUITAMENTE IL SOFTWARE....due modi:

“Public Domain”

Chiunque può appropriarsi dell’opera, sfruttarla a fini commerciali e magari criptare il codice sorgente!

LIBERTA’ TOTALE

Quando dei programmatori professionisti lavorano su software GNU come volontari, è il permesso d’autore che impedisce ai loro datori di lavoro di dire “non puoi distribuire quei cambiamenti perché abbiamo intenzione di usarli per creare la nostra versione proprietaria del programma!”.

“La Licenza GPL”

*si fonda sul copyleft, garantendo al software eseguibilità, copiabilità modificabilità e distribuibilità **al medesimo regime di licenza.***

LIBERTA’ GUIDATA






I CONTRATTI PER IL SOFTWARE..... *il “copyleft” e la Licenza “GNU GPL”*

✓Dopo il 1989, anno di nascita di GNU, comparvero altre licenze ma gli ideologi/portavoce del progetto GNU si preoccuparono di dare la termine copyleft una configurazione piuttosto netta:

è considerata vera licenza copyleft quella che impone il mantenimento all’infinito del medesimo regime, nel linguaggio creative commons, la cosiddetta clausola “share alike”, cioè “condividi allo stesso modo”.

✓La Licenza GPL (del progetto GNU) è la capostipite delle Licenze Copyleft: la prima versione risale al 1989 e la più recente al 2006..... Essa accompagna tutte le distribuzioni GNU/Linux e software come *OpenOffice, E-Mule.....*

✓La Licenza GPL è stata criticata per la sua “rigidità”; viene infatti definita “*persistente*” perché se si sviluppa o modifica un’opera sotto GPL è altrettanto necessario rilasciare modifiche sotto GPL...”*conservazione perpetua del diritto delle libertà previste*”.






I CONTRATTI PER IL SOFTWARE..... *il “copyleft” e la Licenza “GNU GPL”*

OBIETTIVO DELLA GPL: definire le restrizioni che vietino a chiunque di limitare i diritti o di rinunciarvi: COME?

1. PROTEGGENDO IL SOFTWARE CON UN COPYRIGHT,
2. OFFRENDO UNA LICENZA CHE DIA IL PERMESSO LEGALE DI *COPIARE, DISTRIBUIRE E MODIFICARE IL PROGRAMMA,*
3. RENDENDO BEN CHIARO CHE NON CI SONO GARANZIE PER I PROGRAMMI COPERTI DA GPL: se un programma viene modificato da altri e ridistribuito, gli acquirenti devono sapere che ciò che hanno non è l'originale, in modo che ogni problema successivo non sia riconducibile alla reputazione degli autori originari.

IN PRATICA si inserisce la seguente nota all'inizio di ogni file sorgente:

*<una riga per dire in breve il nome del programma e cosa fa>
Copyright © <anno> <nome dell'autore>*





I CONTRATTI PER IL SOFTWARE..... *il “copyleft” e la Licenza “GNU GPL”*

PROBLEMA: la “rigidità” della Licenza GPL si scontra con la necessità per alcuni software di essere combinati con altro software per essere utili: “**La Libreria C del sistema GNU**” e il **software proprietario**.....

...ogni sistema operativo proprietario e ogni compilatore contiene un Libreria C; pertanto, rendere disponibile la Libreria C solo per programmi liberi non avrebbe dato nessun vantaggio a tali programmi, avrebbe solo disincentivato l’uso di tale libreria.....

...strategicamente era più opportuno offrire l’uso di tale Libreria C anche nell’ambito del software proprietario senza porre troppe resistenze... ;-)

La FSF ha proposto una “sorella minore” della Licenza GPL, la **LGPL** (Lesser General Public Licence):

- si deve riprodurre chiaramente su ogni copia un’appropriata nota di copyright e di assenza di garanzia.....;
- se si modifica la propria copia o le proprie copie della libreria o parte di essa, si può ridistribuire la libreria risultante a patto di farlo sotto le condizioni della Licenza Generica Minore GNU
- se si copia o si distribuisce la Libreria, si deve corredarla del corrispondente codice sorgente completo, ..*Non serve fornire il codice sorgente dei programmi che si collegano alla Libreria....*





I CONTRATTI PER IL SOFTWARE..... *il “copyleft” e la Licenza “GNU GPL”*

Gli anni ‘90 segnano l’avvento del mondo dell’informatica di massa.....


Free software si ridisegna nell’Open Source....

e l’Open Source Definition è la carta dei diritti dell’utente di computer che assicura il diritto di:

- fare copie del programma e distribuirle,*
- accedere al codice sorgente del software per modificarlo,*
- apportare migliorie al programma*

L’accettazione di tali diritti comporta che:

1. Chiunque lo voglia è libero di vendere un programma “open source” [*così i prezzi rimarranno bassi e rapido sarà lo sviluppo verso nuovi mercati*],
2. Chiunque investa il suo tempo a costruire conoscenza in un programma “open source” lo può fare [*questo permette agli utenti di fornire supporto e creare un’economia di scala della conoscenza*]
3. Qualunque programmatore può adattare un programma “open source” a misura di specifici mercati [*chi lo fa non paga diritti o concessioni di licenza*]





I CONTRATTI PER IL SOFTWARE..... *il “copyleft” e la Licenza “GNU GPL”*


.....*Si sviluppano ancora altre Licenze Libere.....:*

✓La LICENZA X: *la concessione più importante assente dalla Licenza GPL è che si può mantenere private le modifiche licenziate sotto tale licenza; ovvero, si può ottenere il codice sorgente del programma sotto X, modificarlo e poi rivendere versioni binarie del programma senza distribuire il codice sorgente delle modifiche e senza dover applicare la Licenza X;*

✓La LICENZA BSD (Berkeley System Distribution): *presenta una clausola che prescrive che ogni volta si faccia cenno ad una caratteristica di un programma sotto BSD in una pubblicità, si menzioni (generalmente in una nota a piè di pagina) il fatto che il software è stato sviluppato dall'Università della California ;*

✓La LICENZA NPL(Netscape Public Licence): *è stata sviluppata quando Netscape rese “open source” il suo prodotto “Netscape Navigator”. Dà a Netscape il privilegio di rilicenziare le modifiche fatte al suo software, ovvero Netscape può mantenere private le proprie modifiche, quando ad esempio, doveva rispettare gli impegni con aziende di fornire Navigator sotto una licenza non “open source”;*

✓La LICENZA MPL (Mozilla Public Licence): *è la NPL senza la clausola della riserva di proprietà.*






I CONTRATTI PER IL SOFTWARE..... *il “copyleft” e la Licenza “GNU GPL”....fine!*

Tabella comparativa delle Licenze Pubbliche

Licenza:	Può essere miscelato con software commerciale?	Le modifiche possono essere mantenute private e non restituite all'autore originale?	Può essere ri-licenziato da chiunque?	Contiene privilegi speciali sulle modifiche per chi detiene il copyright originale?
GPL	No	No	No	No
LGPL	Si	No	No	No
BSD	Si	Si	No	No
NPL	Si	Si	No	Si
MPL	Si	Si	No	No
Public Domain	Si	Si	Si	No






SPUNTI CONCLUSIVI

Il DLgs 68/2003, che ha recepito la Direttiva 29/2000/CE, ha inserito nella LdA 2 nuovi articoli:

-ART. 102-*QUARTER*: “**LE MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE**”,

-ART. 102-*QUINQUIES*: “**LE INFORMAZIONI ELETTRONICHE SUL REGIME DEI DIRITTI**”

Si tratta di SISTEMI ELETTRONICI che possono essere apposti alle opere e agli altri materiali protetti dai titolari dei rispettivi diritti SU BASE VOLONTARISTICA e che tendono in diversa maniera alla tutela dei diritti stessi nell’ambito della comunicazione al pubblico - Art. 16 LdA





SPUNTI CONCLUSIVI.....fine!

- LE INFORMAZIONI ELETTRONICHE *non difendono direttamente le opere e i materiali protetti da utilizzazioni illecite, servono invece, a facilitare la gestione dei relativi dirittiil Considerando dell'art. 54 della Direttiva 29/2001/CE afferma: “ Lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione delle opere, in particolare in rete, il che comporterà la necessità per i titolari dei diritti di identificare meglio l'opera o i materiali protetti, l'autore dell'opera o di altro materiale protetto, così da rendere più facile la gestione dei diritti ad essi connessi. Si dovrebbe incoraggiare i titolari quando mettono in rete opere ... ad usare contrassegni indicanti, fra l'altro, la loro autorizzazione, oltre alle informazioni di cui sopra... ”.*
- LE MISURE TECNOLOGICHE *sono invece destinate specificamente alla difesa attiva delle opere da utilizzazioni illecite e “ad assicurare un ambiente sicuro per la fornitura di servizi interattivi su richiesta (On Demand)” e sono considerate efficaci - Art. 102-quarter 2°co. LdA e Art. 6 par. 3 della Direttiva - quando assicurano il controllo dell'uso dell'opera con:*
 - *dispositivi di accesso,*
 - *procedimenti di protezione: CIFRATURA,WATERMARK, OFFUSCAMENTO...*

